

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

***European Digital Law of the Person, of the Contract
and of the Technological Marketplace - EUDILA
Cattedra Jean Monnet del Progetto ERASMUS +***

Il trattamento illecito del dato: il Revenge porn

***Maria Barone
Matricola: 0350403***

Anno accademico 2023/2024

INDICE

1.	Definizione del <i>revenge porn</i>	1
1.1	Il diritto all'immagine nell'era digitale: <i>Revenge porn e Deepfake</i>	2
1.2	Il <i>sexting</i> come preambolo del <i>revenge porn</i> : analisi statistiche	5
1.3	L'impatto emotivo sulle vittime	6
1.4	Il <i>revenge porn</i> come marchio indelebile	8
2.	Inquadramento giuridico del <i>revenge porn</i>	9
2.1	Dal trattamento analogico alla tutela specifica: il percorso normativo in Italia	9
2.2	La lotta globale contro la diffusione di contenuti intimi senza consenso	13
2.3	Quando la diffusione diventa un reato aggravato	14
3.	La responsabilità civile dei <i>providers</i>	15
4.	Il caso di Tiziana Cantone	17
5.	Conclusioni	19
	Bibliografia e sitografia	21

ABSTRACT

Il fenomeno in crescita esponenziale del *revenge porn* rappresenta una sfida significativa nella società contemporanea, amplificata dall'evoluzione digitale che permea la vita quotidiana. La diffusione senza controllo di contenuti intimi attraverso la rete, facilitata dall'accesso illimitato a siti *web* dedicati e dalla diffusione virale tramite i *social media*, evidenzia la portata allarmante di questo fenomeno. Inoltre, il sottile confine che separa *l'online* dall'*offline* ha permesso la diffusione dei cosiddetti *deepfake*, che permettono la distorsione e la manipolazione della realtà, nonché dei contenuti che riguardano anche la sfera sessuale. La legislazione italiana, in particolare il "Codice Rosso" art. 612 ter del Codice penale, ha riconosciuto il *revenge porn* come reato autonomo, sanzionando severamente la diffusione non consensuale di materiale a carattere sessualmente esplicito. Inserito nel Libro II, all'interno della Sezione III del Codice penale, dediti ai delitti contro la persona e in particolare contro la libertà morale, il *revenge porn* mina non solo la *privacy* e l'autodeterminazione sessuale della persona, ma anche la dignità umana della stessa. L'impatto psicologico è profondo, le vittime sperimentano disagi emotivi e malesseri psicologici che possono perdurare nel tempo a causa della difficoltà riscontrabili nel rimuovere permanentemente tali contenuti dalla rete. Nell'ambito di questa analisi, viene esaminata anche la responsabilità civile di coloro che forniscono servizi *online*, i quali possono essere ritenuti civilmente responsabili qualora, venuti a conoscenza del carattere illecito o lesivo per terzi di un contenuto veicolato attraverso i propri servizi, non si attivino tempestivamente per informarne l'autorità giudiziaria o altra autorità competente. In aggiunta, viene esaminato il caso di Tiziana Cantone, il quale ha posto il tema del *revenge porn* in primo piano in Italia.

Le conclusioni di questo lavoro evidenziano che la sensibilizzazione e una corretta conoscenza digitale sono fondamentali per contrastare efficacemente questo comportamento illecito.

1. Definizione del *revenge porn*

Il termine *revenge porn*, nella sua accezione originaria, fa riferimento alla creazione consensuale di immagini intime o sessuali (come fotografie o video) all'interno di una relazione di coppia, seguita dalla non consensuale pubblicazione di tali contenuti da parte dell'ex partner dopo la fine delle relazioni, con l'obiettivo di vendetta. I contenuti sono ritenuti consensuali poiché sono stati creati per l'uso esclusivo della coppia, senza prevedere una possibile perdita di controllo da parte di uno dei due protagonisti. L'elemento di vendetta è cruciale per la configurazione del *revenge porn* in senso stretto; tuttavia, oggi il termine ha acquisito un significato più ampio. Attualmente, nel linguaggio mediatico, l'espressione *revenge porn* viene utilizzata per indicare nella maniera più generica la "pornografia non consensuale", che comprende la divulgazione non autorizzata di contenuti espliciti o intimi, senza che questi siano stati necessariamente maturati all'interno di una relazione sentimentale o senza obbligatoriamente finalità vendicative. Difatti, si sono verificati casi di *revenge porn* che hanno coinvolto personaggi noti al fine di danneggiarne l'immagine pubblica. In ogni caso, chi attua *revenge porn* mira a discreditarla socialmente la vittima, con l'intento di umiliarla e di lederne la reputazione e l'integrità morale.

La pornografia non consensuale non rappresenta più una novità ai nostri giorni. Tuttavia, la sua diffusione e la sua rilevanza hanno registrato un notevole aumento negli ultimi anni, soprattutto in relazione alla crescente accessibilità ad Internet. Contenuti intimi e personali vengono condivisi non solo in rete, dove la loro rimozione risulta spesso impossibile, ma si diffondono rapidamente senza consenso attraverso i *social media*, i *blog*, le e-mail e gli SMS. Inoltre, risulta fondamentale considerare altre forme di pornografia non consensuale ad oggi particolarmente diffuse, come la realizzazione di immagini false create tramite l'Intelligenza Artificiale o modificate attraverso *software* specifici, i cosiddetti "*deep sex fakes*". In aggiunta, sarebbe da includere negli esempi di

revenge porn appena elencati anche la pubblicazione di immagini a seguito dell' "hackeraggio" di un dispositivo, la divulgazione di immagini ottenute mediante un attacco *Trojan* o telecamere spia *wireless* nascoste in luoghi pubblici o privati.¹ Inoltre, sta emergendo un'altra pratica di violenza digitale denominata "*extreme pornography*" che consiste nella registrazione di episodi di violenza sessuale e la successiva pubblicazione su siti *web* specializzati, utilizzati anche per ricattare le vittime minacciandole della diffusione *online* del video qualora decidessero di denunciare l'accaduto.

1.1 Il diritto all'immagine nell'era digitale: *Revenge porn e Deepfake*

La crescente diffusione non consensuale di contenuti intimi e privati *online* si pone come risultato di due principali tendenze interconnesse: la prima è legata alla rapida diffusione di tecnologie digitali. I telefoni costantemente connessi ad Internet hanno "digitalizzato" molti aspetti della vita quotidiana, influenzando in particolare l'ambito relazionale soprattutto tra i più giovani. La seconda tendenza, invece, è riconducibile alla riduzione della dimensione fisica della sessualità, rendendola meno tabù e contribuendo ad una certa normalizzazione della pornografia. La digitalizzazione ha permesso alle tecnologie di penetrare anche negli aspetti più privati della vita delle persone, favorendo un minore riserbo riguardo la pubblicazione, soprattutto non consensuale, di contenuti intimi. In tale contesto, viene violato il diritto all'immagine, un pilastro fondamentale dei diritti della persona. Il diritto all' immagine è tutelato dall'art. 10 della Costituzione che cita testualmente "*Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla*

¹ Tali fenomeni sono espressione di quello che viene definito "Voyeurismo digitale". Il voyeurismo "consiste nel provare piacere esclusivamente, o quasi, alla vista delle nudità o degli atti sessuali altrui [...]" <http://www.Treccani.it>

legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni." Pertanto, chiunque diffonda immagini intime o private di terzi senza il loro consenso lede la libertà dell'individuo stesso di avere il controllo sulla propria rappresentazione pubblica e privata. Il *revenge porn* può provocare danni all'immagine non solo alla vittima diretta, ma anche a individui diversi dalla stessa. In alcuni casi, ad esempio, la divulgazione di materiale personale a carattere sessualmente esplicito può cagionare danni alle relazioni professionali e lavorative delle persone coinvolte.

In particolare, Internet ha contribuito ad alimentare la condivisione illecita di contenuti in due modi distinti: da un lato, ha reso estremamente accessibili i materiali pornografici favorendo la crescita dell'industria pornografica. È importante ricordare che l'industria dei siti pornografici è costituita da vere e proprie multinazionali del *web* che devono essere trattate alla stregua di Google, Facebook, Apple, Amazon e così via. Dall'altro lato, ha democratizzato la possibilità di produrre e di distribuire contenuti espliciti. In effetti, è emerso il notevole impatto che i siti dedicati al *revenge porn* hanno sulla rete, tra cui i più rinomati hanno registrato un'affluenza giornaliera che supera anche le 300.000 visite. Se in passato la pornografia era associata alla realtà, oggi l'attrazione dei consumatori si lega alla spettacolarizzazione dell'intimità al di fuori della sfera relazionale di coppia.

È interessante notare che Facebook, uno dei principali *social network* a livello globale, solo nel primo trimestre del 2018 ha rimosso circa 21 milioni di immagini di nudo o contenuti pornografici di adulti. Ciò significa che su ogni 10.000 contenuti proposti, da 7 a 9 visualizzazioni hanno riguardato materiale che viola gli standard della piattaforma.

Tuttavia, è importante sottolineare come solo una piccola parte dei contenuti rimossi riguardava casi di materiale pubblicato senza consenso.

Casi giudiziari recenti hanno evidenziato il motivo per cui Facebook venga scelto come piattaforma su cui condividere materiali pornografici senza consenso. La scelta dipende dalla facilità con cui è possibile vendicarsi, mostrando le immagini direttamente a tutti i conoscenti della vittima. Inoltre, secondo un'inchiesta del quotidiano di Manchester "*Guardian*", un documento riservato di Facebook ha rilevato che nel gennaio del 2017 i contenuti segnalati come possibili casi di *revenge porn* fossero più di 51.000 a cui si aggiungevano 2.450 casi di *sextortion*².

Attualmente, lo sviluppo sempre più accelerato e radicale delle tecnologie e dei *software* ha aperto nuove porte al fenomeno del *revenge porn*. Negli ultimi tempi, infatti, si sta sviluppando il fenomeno del "*deepfake*", mediante il quale la realtà viene manipolata e distorta. Ci si trova di fronte a una tecnologia capace di alterare la verità, creando immagini o video *fake* che sembrano realistici, i quali contribuiscono a danneggiare la reputazione e l'immagine delle persone. Giorgio Patrini, CEO e Chief Scientist di Sensity, leader mondiale di Visual Threat Intelligence, ritiene che questi attacchi mirati siano destinati a crescere sempre più esponenzialmente. È necessario arginare il fenomeno il prima possibile, poiché la tecnologia per la creazione dei *deepfake*, a partire da quelli con sfondo sessuale, è sempre più accessibile a chiunque e in qualunque momento. Pertanto, risulta fondamentale pretendere che vengano installati sistemi di riconoscimento automatico dei *deepfake* in modo da segnalare, in fase di *upload*, che potrebbe trattarsi di un video *fake* e dissuadere l'utente dal diffonderlo ulteriormente.

² Traduzione letterale: Deriva dall'unione delle parole inglesi "sex" (sesso) ed "extortion" (estorsione). Trattasi di truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con l'illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi come strumento di ricatto. <http://www.giustizia.it>

1.2 Il sexting come preambolo del revenge porn: analisi statistiche

Il *sexting*, ovvero l'invio di immagini intime tramite dispositivi digitali, rappresenta un fenomeno in rapida espansione che è strettamente connesso al *revenge porn*. Questo fenomeno costituisce una fonte di immagini e, più in generale, di contenuti intimi che possono essere successivamente diffusi illecitamente, aumentando il rischio di violazione della *privacy* e della sicurezza delle persone coinvolte. Studi recenti hanno rilevato che l'80% delle fotografie o dei video a contenuto sessualmente esplicito condivisi senza consenso erano originariamente autoprodotti. Contrariamente a quanto si possa pensare, il *sexting* non coinvolge solo adolescenti. Una ricerca del 2013 condotta da tre accademici australiani di criminologia - Salter, Crofts, e Lee - ha rilevato una prevalenza di dati relativi a adulti rispetto a minorenni, sottolineando la necessità di considerare questo fenomeno come un fenomeno che coinvolge persone di ogni età.

Anche negli Stati Uniti, tale fenomeno è diventato una pratica particolarmente diffusa tra americani di ogni età. Nel 2013, il 43% degli uomini e il 29% delle donne intervistati da McAfee, società americana attiva nel settore della sicurezza informatica, pianificava di inviare foto intime al partner per il giorno di San Valentino, dimostrando come questo fenomeno sia ormai parte integrante della cultura digitale. In Italia, uno studio condotto da Ipsos e Save The Children del 2010 ha rilevato che il 4% degli adolescenti tra i 12 e i 14 anni e l'8% di quelli tra i 15 e i 17 anni aveva ammesso di aver inviato foto intime di sé, mentre il 45% aveva confessato di ricevere messaggi a sfondo sessuale e il 24% fotografie o video di conoscenti nudi o seminudi.

Inoltre, uno studio ulteriore condotto nel 2013 dalla McAfee, sostiene che durante l'anno precedente il 10% delle coppie di età compresa tra i 18 ed i 54 anni aveva subito minacce di *revenge porn*, con il 60% effettivamente concretizzatosi. Ciò significa che nel 2012 negli Stati Uniti una coppia su venti è stata effettivamente coinvolta in questo fenomeno.

Questi dati sono in linea con una ricerca del *Melbourne Institute of Technology* (RMIT) del 2015, secondo cui su un campione di 3.000 australiani tra i 18 ed i 55 anni, uno su dieci aveva visto le proprie immagini distribuite *online* o inviate ad altri senza consenso. Tuttavia, il Giappone sembra essere il Paese più colpito da questa tendenza digitale, con ben 27.334 casi di divulgazione non consensuale di immagini intime segnalati alla polizia tra il 2008 ed il 2012, pari ad una media di oltre 6.800 denunce all'anno. In aggiunta alle statistiche sino ad ora riportate, figura anche quella sulle denunce registrate in Inghilterra nel primo anno dall'introduzione della legge sul *revenge porn* del 2015, le quali hanno raggiunto quota 830. In particolare, il 75% delle vittime che hanno sporto denuncia erano donne e tutte le prime 10 condanne sono state pronunciate contro individui di sesso maschile.

Pertanto, alla luce di queste analisi, il *sexting* e il *revenge porn* rappresentano un fenomeno diffuso e rischioso; perciò, è fondamentale sensibilizzare sul tema al fine di prevenire conseguenze dannose e proteggere la *privacy* e la sicurezza delle persone coinvolte.

1.3 L'impatto emotivo sulle vittime

La vittima di *revenge porn*, oltre a subire una violazione dei diritti fondamentali quali il diritto all'immagine e alla libertà personale e morale, si trova ad affrontare gravi conseguenze psicologiche. Questo tipo di reato mina profondamente l'autonomia e la dignità della vittima, generando effetti negativi sulla psiche che compromettono il benessere psicologico ed emotivo della persona coinvolta. Il termine "*revenge*" rimanda a una forma di ritorsione o di vendetta per un torto subito in precedenza. L'adozione di tale terminologia può portare a giustificare, almeno in

parte, l'azione di chi diffonde contenuti privati senza consenso. Infatti, l'utilizzo di questo termine può avere un impatto emotivo negativo sulla vittima, la quale in un momento di fragilità emotiva potrebbe erroneamente incolparsi per quanto accaduto. Dalle statistiche condotte nel 2014 dagli studiosi Citron e Franks si evince come l'80% delle vittime soffrirebbe di stress emozionale severo ed ansia, mentre il 47% penserebbe almeno una volta al suicidio. Oltre alle gravi ripercussioni psicologiche, il reato di *revenge porn* può insinuarsi anche negli aspetti più tangibili della vita quotidiana delle persone coinvolte, come sarà dettagliato di seguito. Tra le conseguenze più comuni emerge la perdita del lavoro, spesso a seguito dell'invio, da parte di chi commette l'illecito, di fotografie o video compromettenti al datore di lavoro della vittima. Sempre riferito a questo contesto, è probabile che le persone coinvolte e lese, tendano ad allontanarsi dagli spazi pubblici, sia *online* che *offline*, rinunciando così a numerose opportunità, non solo di natura lavorativa. In definitiva, la divulgazione non consensuale di contenuti intimi può portare ad un progressivo isolamento sociale delle vittime. Anche quando ciò non si verifica, l'effetto rimane analogo, poiché la reputazione *online*, ormai compromessa, diventa oggetto di attente verifiche da parte delle aziende soprattutto durante i processi di selezione del personale.

Spesso la pubblicazione di contenuti intimi è accompagnata da un'ulteriore forma di violazione della *privacy*, nota come *doxxing*. In questo caso, oltre alle immagini intime, vengono congiuntamente pubblicati dati personali come nome, numero di telefono, indirizzo, e-mail e profili social. Ciò espone la vittima ad un rischio ancora maggiore, poiché può diventare bersaglio di *stalking*, sia fisico che virtuale, nonché di molestie e *hate crimes*, ricevendo chiamate o messaggi minatori. Secondo la testimonianza del *Sexual Assault Support Service* (SASS) al Parlamento australiano, la pornografia non consensuale provoca effetti interiori devastanti nelle vittime.

In particolare, è stato posto l'accento sulla sensazione di vergogna e violazione personale che la vittima prova, accompagnato dalla sensazione di impotenza. Le ricerche sottolineano che le vittime di *revenge porn* avvertono la sensazione di essere costantemente sotto osservazione, con conseguente apprensione verso la propria sicurezza. Ciò si traduce in una iper-vigilanza *online* e in un controllo maniacale di tutti i siti *hard*, nella speranza di individuare e rimuovere eventuali altre immagini compromettenti che la ritraggono.

1.4 Il *revenge porn* come marchio indelebile

Come evidenziato nei paragrafi precedenti, una volta che un contenuto intimo o privato è stato condiviso senza consenso in rete, risulta arduo, se non impossibile, rimuoverlo definitivamente dal *web*. La diffusione di materiale di questo tipo avviene attraverso molteplici e differenti canali, quali applicazioni di messaggistica, *social network*, portali *hard*, *mailing list* e così via. Tale propagazione è talmente capillare da rendere difficoltoso, se non addirittura impraticabile, il contenimento della loro circolazione. La natura stessa di Internet, con la sua capacità di archiviare e diffondere contenuti in modo permanente, rappresenta un ostacolo non indifferente nel tentativo di cancellare completamente le tracce di questi materiali compromettenti. In tal senso, il diritto civile può offrire un supporto che si rivela spesso insufficiente. Sebbene un'ingiunzione possa permettere la rimozione di un contenuto da un sito *web* specifico, non è in grado di prevenire la sua pubblicazione su altre piattaforme o, in un secondo momento, anche sullo stesso sito ma da parte di un utente diverso, definito "secondo distributore". È fondamentale tenere presente che la maggior parte dei siti pornografici, essendo di natura straniera, non è soggetta alla giurisdizione italiana, il che limita le possibilità di intraprendere azioni legali efficaci.

Si pensi che nel 2014, da un'inchiesta condotta dal periodico britannico *The Economist*, è emerso che il numero di siti dedicati alla diffusione non consensuale di contenuti intimi ammontava a più di 3.000, di cui circa 30 solo del Regno Unito.

Pertanto, Internet rappresenta un ostacolo al pieno esercizio del diritto all'oblio degli utenti che risulta non pienamente applicabile, in contrasto con quanto sancito nel Regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR). Questo regolamento si pone come proposito quello di colmare le lacune relative all'effettiva tutela di tale diritto, nonostante i numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito giurisprudenziale.

2. Inquadramento giuridico del *revenge porn*

2.1 Dal trattamento analogico alla tutela specifica: il percorso normativo in Italia

Il reato di *revenge porn*, disciplinato dall'art. 612-ter del Codice penale, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano come fattispecie penale autonoma dall'art. 10 della legge n. 69 del 2019, nota come "Codice Rosso". La collocazione di tale reato nel Libro II del Codice penale, dedicato ai delitti contro la persona, precisamente nella Sezione III relativa ai delitti contro la libertà morale, evidenzia come il *revenge porn* leda la libertà e l'autodeterminazione sessuale della vittima. Prima di tale intervento normativo, infatti, non esisteva una specifica disposizione volta a sanzionare penalmente la condotta di diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito³.

³ La Corte di Cassazione ha chiarito che il concetto di "contenuto sessualmente esplicito" nel contesto del reato di *revenge porn* non si limita alla mera riproduzione di rapporti sessuali o organi genitali. Secondo la Suprema Corte, la sessualità di un individuo può essere manifestata anche attraverso altre parti del corpo considerate "erogene", a condizione che siano ritratte in contesti e condizioni che richiamano chiaramente l'ambito sessuale.

Pertanto, in assenza di una norma specifica, si era tentato di ricondurre il *revenge porn*, a livello giuridico, a reati già riconosciuti nel Codice penale (c.p.), quali la diffamazione, le interferenze illecite nella vita privata, la violazione della *privacy* o il trattamento illecito dei dati personali. Tuttavia, tale approccio analogico non permetteva di cogliere nel profondo la gravità del fenomeno. Pertanto, è nata l'esigenza di introdurre una specifica fattispecie di reato che consentisse di perseguire penalmente tali condotte in modo più efficace e appropriato. Per comprendere l'inefficacia dello approccio analogico nel contrastare il *revenge porn*, è opportuno esaminare in dettaglio ciascuna fattispecie di reato menzionato in precedenza, ossia la diffamazione, le interferenze illecite nella vita privata, la violazione della *privacy* e il trattamento illecito dei dati.

- Diffamazione (art. 595 c.p.)

In ambito giurisprudenziale, la diffusione di immagini non consensuali è spesso ricondotta al reato di diffamazione, tuttavia questa interpretazione risulta solo parzialmente soddisfacente. Il fenomeno del *revenge porn* non lede solo la reputazione dell'individuo, ma viola anche la sua riservatezza e autodeterminazione in ambito sessuale. Prima dell'introduzione di una specifica fattispecie di reato, il *revenge porn* veniva spesso associato alla diffamazione aggravata, in quanto diffuso con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come previsto dall'art 595, comma 3 del Codice penale. Tuttavia, la condanna per diffamazione aggravata tramite la diffusione telematica di contenuti erotici, in cui sono coinvolti la vittima e l'imputato, può trovare fondamento esclusivamente sulle testimonianze della vittima. Tali testimonianze, sono da ritenersi intrinsecamente precise e coerenti, attestando non solo che tali contenuti siano stati creati esclusivamente con l'imputato, ma anche che la vittima sia venuta a conoscenza della

condivisione degli stessi solo con l'avvenuta diffusione del video (Cass., Sez. V, 15 ottobre 2013, n. 45966).

- Interferenze illecite nella vita privata (615-bis c.p.) e diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art. 617-septies c.p.)

L'articolo 615-*bis* del Codice penale sanziona chiunque, utilizzando dispositivi di registrazione audio o video, riesca ad ottenere illecitamente informazioni o immagini riguardanti la sfera privata di un individuo, violando contestualmente il rispettivo domicilio. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. L'articolo 617-*septies* del Codice penale, invece, punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque diffonda, attraverso qualsiasi mezzo, registrazioni di incontri privati contenenti registrazioni audio o video di conversazioni, al fine di danneggiare l'immagine e la reputazione altrui.

- Illecito trattamento di dati personali (art. 167, Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196)

La tutela offerta dall'art. 167 del Decreto Legislativo 196/2003, modificato in seguito all'entrata in vigore del GDPR, rappresenta uno dei rimedi più efficaci contro il trattamento illecito dei dati personali. Secondo la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 167, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e sei mesi chiunque, al fine di trarre profitto per sé o per altri o al fine di arrecare danni all'interessato, agendo in violazione degli articoli 123, 126 e 130 o del provvedimento di cui all'articolo 129, provoca nocumento all'interessato. La principale novità del nuovo quadro normativo risiede nell'introduzione dell'elemento soggettivo della volontà di arrecare danno. Questo cambiamento è stato concepito per garantire una tutela più incisiva contro i fenomeni del *revenge porn*, esclusi dalla protezione

dell'articolo precedente. A rafforzare la tutela contro il trattamento illecito dei dati personali contribuiscono alcuni rimedi civilistici. In particolare, l'art. 15 del Codice della *Privacy* prevede che chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 del Codice civile (c.c.). Questo rimando all'articolo 2050 c.c. relativo alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose risulta significativo. Ciò significa che il trattamento di dati personali è considerato un'attività ad alto rischio, proprio per l'importanza che tali dati rivestono per la persona interessata e per le conseguenze che può apportare. La disciplina della responsabilità per attività pericolose comporta un regime probatorio a carico del responsabile: chi diffonde i dati personali altrui senza consenso è tenuto a risarcire ogni conseguenza di danno, a meno che non provi di aver utilizzato tutte le misure idonee a prevenirlo.

Ad oggi, l'articolo 612-ter del Codice penale, prevede due commi volti a reprimere la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti. In particolare, il comma 1 prevede una pena da uno a sei anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro per chiunque, dopo aver realizzato o sottratto tali contenuti, *"invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate"*. Pertanto, il soggetto preso in considerazione dal primo comma è colui che diffonde le fotografie o i video dopo averli realizzati o dopo averli ottenuti, rendendoli pubblici senza consenso. Il comma 2, invece, punisce chi *"avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento"*. In questo caso il responsabile non è colui che ha

realizzato o ottenuto i contenuti, bensì chi li diffonde senza autorizzazione dopo averli ricevuti, il cosiddetto “secondo distributore”.

2.2 La lotta globale contro la diffusione di contenuti intimi senza consenso

Poiché Internet si configura come un mezzo di comunicazione senza confini spaziali e temporali, il fenomeno del *revenge porn* si manifesta su scala globale. Il precedente paragrafo si è focalizzato sulla analisi dell’approccio giuridico adottato nel contesto nazionale italiano per contrastare tale pratica illegittima. Come visto in precedenza per l’Italia, anche gli altri Stati membri dell’Unione Europea hanno dovuto adeguare le proprie legislazioni nazionali alla recente Direttiva (UE) 2022/2464 sulla violenza di genere digitale. Tale atto normativo ha introdotto misure comuni per prevenire e reprimere fenomeni quali la condivisione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti, imponendo agli Stati membri di garantire un’adeguata tutela alle vittime. Invece, questo paragrafo si concentrerà sull’analisi degli approcci adottati in alcuni Paesi extra-UE per contrastare il *revenge porn*. In alcune giurisdizioni, come il New Jersey, erano già in vigore leggi contro il *revenge porn* prima che il fenomeno diventasse così diffuso e problematico. Nel 2010, con l’emergere della condivisione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti come un serio problema sociale, la California ha seguito l’esempio del New Jersey introducendo un divieto penale nel 2013.

Successivamente, nel 2014, almeno altri 12 Stati hanno adottato misure penali volte a reprimere il *revenge porn*, mentre contemporaneamente la California ha modificato la propria legislazione per ampliare e inasprire le sanzioni. Nonostante il *revenge porn* sia ancora legale nella maggior parte degli Stati Uniti, è emerso un *trend* nazionale verso la sua criminalizzazione.

Recentemente, Canada, Inghilterra e Galles hanno approvato leggi per contrastare tale fenomeno.

Ultimamente, anche il Giappone si è aggiunto all'elenco delle nazioni che hanno promulgato divieti penali sulla diffusione non consensuale di contenuti intimi e privati.

Nel 2014, la Dieta, il parlamento nazionale giapponese, ha approvato la Legge sulla prevenzione della vittimizzazione da *revenge porn*. La vittima deve dimostrare che la condivisione del contenuto originariamente privato e in seguito diffuso in rete non era consensuale. Questo risulta difficile quando l'immagine è stata caricata anonimamente o utilizzando un nome utente falso. Tuttavia, se la vittima riuscisse a scoprire l'indirizzo IP dell'*upload*, potrebbe citare in giudizio quella persona per danni o potrebbe chiedere un'ingiunzione. Inoltre, la vittima potrebbe richiedere un risarcimento per danni ai fornitori di servizi di Internet (*providers*) o al sito *web* che ha ospitato il contenuto illecito.

Negli Stati Uniti, la sezione 230 della Legge sulla Decenza delle Comunicazioni (*Communications Decency Act*) concede l'immunità totale ai *providers*. Invece, la legge giapponese sulla Limitazione della Responsabilità del Fornitore (*Provider Liability Limitation Act*) accorda solo un'immunità limitata a tali soggetti.

2.3 Quando la diffusione diventa un reato aggravato

È possibile estendere l'analisi dell'art. 612-ter anche al comma 3, in cui vengono definite le aggravanti specifiche del reato di *revenge porn*. In particolare, il comma 3 prevede un aumento di pena " *se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa*".

Questa aggravante è legata al particolare rapporto di fiducia tra vittima e autore del reato, il quale avrebbe avuto in tal caso maggiore facilità nel reperimento dei contenuti riservati, tradendo la fiducia della vittima e aggravando ulteriormente l'offesa.

Il comma 4, invece, inasprisce la pena *“da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”*. Questa aggravante mira a tutelare in modo più incisivo le vittime più vulnerabili, come le persone in condizione di debolezza sia fisica che psichica. Per quanto riguarda lo stato di gravidanza, rileva lo stato gravidico al momento della diffusione dei contenuti e non quello della loro realizzazione. La gravidanza della vittima al momento della diffusione dei contenuti senza consenso è intesa come aggravante in quanto lo stato di ansia o malessere comportato da tale offesa può esporre a pericolo il feto. Infine, costituisce un' aggravante anche la diffusione dei contenuti attraverso strumenti informatici o tecnologici, come la pubblicazione in rete. Ciò rende più grave il reato, in quanto facilita la diffusione capillare e difficilmente controllabile delle immagini o dei video.

3. La responsabilità civile dei *providers*

Il termine inglese *Internet service provider* (ISP) indica le società che offrono accesso ad Internet agli utenti, in seguito alla stipula di un contratto commerciale di fornitura. La responsabilità civile dei *providers* in Italia è disciplinata dal decreto legislativo (d.lgs.) n. 70 del 9 aprile 2003, che mette in pratica la direttiva n. 2000/31/CE sul commercio elettronico.

Questo decreto identifica tre diverse categorie di fornitori di servizi *online*:

1. Il *mere circuit*, si limitano a fornire l'attività di semplice trasmissione dei dati;
2. L'*hosting provider*, che offre servizi di memorizzazione a lungo termine dei dati per conto degli utenti;
3. Il *caching*, che fornisce una memorizzazione temporanea dei dati.

Tuttavia, questa classificazione è stata delineata prima dell'avvento e della diffusione dei *social network* e, pertanto, oggi risulta parzialmente obsoleta. Nello specifico, l'art. 17 del decreto legislativo n. 70 del 2003 stabilisce che gli ISP siano esenti dal dovere generale di controllare preventivamente la liceità o meno dei contenuti che memorizzano o condividono. Questo perché un tale onere risulterebbe gravoso per le attività dei *providers* e comprometterebbe indirettamente la libertà di impresa. Inoltre, un controllo *ex ante* andrebbe a violare il diritto costituzionalmente garantito di manifestare liberamente il proprio pensiero. Al contrario, i *providers* possono essere ritenuti civilmente responsabili qualora, venuti a conoscenza del carattere illecito o lesivo per terzi di un contenuto veicolato attraverso i propri servizi, non si attivino tempestivamente per informarne l'autorità giudiziaria o altra autorità competente. In tal caso, i *providers* sono tenuti a rimuovere prontamente il contenuto illegale, su richiesta dell'autorità.

Nello specifico, i *social network* rientrano nella categoria giuridica di *hosting provider*, ma per inquadrare meglio il ruolo che essi ricoprono, è possibile definirli come "*hosting provider attivi*"⁴.

⁴ Il Tribunale di Milano definisce l'*hosting provider* attivo come: «il prestatore dei servizi della società dell'informazione il quale svolge un'attività che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, e pone, invece, in essere una condotta attiva, concorrendo con altri nella commissione dell'illecito»

Questa definizione riflette il fatto che i *social network* non si limitano a un ruolo passivo di mera conservazione dei contenuti caricati dagli utenti. Al contrario, essi sfruttano attivamente sistemi di intelligenza artificiale per suggerire interazioni e aumentare la visibilità dei contenuti pubblicati. In questo modo, i *social network* svolgono un ruolo attivo nella circolazione e diffusione dei contenuti all'interno delle loro piattaforme. In virtù di ciò, ai *social network* non è riconosciuto il beneficio dell'esenzione di responsabilità previsto per gli ISP da decreto legislativo n.70 del 2003.

4. Il caso di Tiziana Cantone

Tiziana Cantone, una trentatreenne dell'*hinterland* napoletano, si suicidò il 13 settembre 2016 dopo la diffusione in rete senza consenso di alcuni suoi video pornografici amatoriali. Il caso di questa donna è uno dei più noti esempi di *revenge porn* in Italia e ha portato alla nascita della legge Codice Rosso.

Pur intrattenendo una relazione con il fidanzato Sergio di Palo, dieci anni più grande, Tiziana aveva rapporti sessuali consensuali con altri uomini, i quali furono registrati in sei diverse occasioni e inizialmente diffusi tramite Whatsapp agli uomini con cui intratteneva tali relazioni virtuali. Questo accadde in un periodo che lei stessa definisce caratterizzato da fragilità emotiva e depressione. È il 25 aprile 2015 quando Tiziana Cantone vede pubblicati su un portale *hard*, senza il suo consenso, contenuti intimi che la ritraggono. In brevissimo tempo, questi video diventarono estremamente popolari sul *web*, tanto che vennero creati dei *gadgets* e i cosiddetti "*Internet meme*", presto virali, incentrati su una frase pronunciata in uno di essi: "Stai facendo un video? Bravo!". Questa citazione divenne una vera e propria etichetta associata a Tiziana Cantone, frase utilizzata persino in una canzone del cantante italiano Lorenzo Fragola, intitolata "Fuori

c'è il Sole". Il brano pubblicato su YouTube raggiunse più di 20 milioni di visualizzazioni, mentre la frase della giovane diventò sempre più oggetto di parodie di *speaker* radiofonici e calciatori. La diffusione del video di Tiziana Cantone fu capillare, tanto che il suo nome e cognome comparivano accanto ogni video caricato sul *web*. In breve tempo, i video non furono più confinati al sito *hard* originario, ma approdano anche su piattaforme come Facebook, Google e altri siti *web*. Secondo una prima ipotesi, sarebbe stata Tiziana stessa ad inviare, su pressione del fidanzato, i video agli uomini che poi lo avrebbero diffuso senza il suo consenso. Secondo un'altra ipotesi più recente, sarebbe stato direttamente il compagno della giovane a condividere i video e ad accusare falsamente i quattro uomini.

In seguito, la questura iniziò un'indagine per diffamazione e violazione della *privacy*, sequestrando i diversi smartphone e computer degli indagati. Gli uomini, tuttavia, dichiararono di essere del tutto estranei alla pubblicazione dei contenuti sul *web*. Inizialmente, la donna li aveva accusati di essere responsabili della diffusione dei video, ma gli inquirenti confermarono che i video erano stati ricevuti dagli uomini tramite WhatsApp, ma non fu trovata nessuna prova della diffusione su Internet da parte loro.

Il clamore mediatico che ha suscitato tale vicenda è stato talmente significativo da convincere Tiziana Cantone non solo a rinunciare al suo impiego, ma anche a trasferirsi prima in Emilia-Romagna e poi in Toscana, per raggiungere alcuni suoi parenti. Nel novembre del 2015 la giovane chiese legalmente la possibilità di cambiare il proprio cognome da Cantone in Giglio, assumendo così il cognome della madre. Nel luglio 2015 la vittima si presentò dinanzi al giudice civile di Aversa chiedendo il diritto all'oblio, ovvero che i video e i contenuti ad essa collegati venissero rimossi dal *web*. Tuttavia, il magistrato, rifiutò la richiesta della vittima, ritenendola inutile data la

viralità dei filmati e la certezza che sarebbero state sicuramente realizzate copie dei video che sarebbero rimaste in circolazione.

La procura, però, decise di accogliere una parte della richiesta della donna, eliminando i video soltanto dai siti quali: Facebook, Twitter, Yahoo!, Google e YouTube, in virtù della loro funzione di *social network*, ai quali fu imposto l'oscuramento di video, immagini e commenti collegati a lei. La donna però, fu condannata a rimborsare le spese legali ai cinque siti citati per un totale di circa 20.000 euro.

Nonostante la necessità di cambiare identità per sottrarsi alla gogna mediatica, la diffusione capillare e inarrestabile dei contenuti ha reso Tiziana Cantone riconoscibile, esponendola a una vergogna insostenibile. In uno stato di esasperazione, la giovane donna si è tolta la vita impiccandosi con una pashmina. Anni dopo la morte di Tiziana Cantone, sua madre Maria Teresa Giglio, non credendo all'ipotesi di suicidio chiese la riesumazione della salma per farla sottoporre ad autopsia. Le analisi successive condotte sull'iPad e sul cellulare della vittima rilevarono delle anomalie significative, come l'assenza totale di messaggi, di rubrica contatti, di cronologia dei *browser*, ecc. Tali richieste, hanno portato la procura di Aversa a riaprire le indagini, rinvenendo tracce di DNA maschile sulla sciarpa usata per il suicidio. Nel gennaio del 2024 il caso viene ufficialmente archiviato come suicidio.

5. Conclusioni

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie e la vita sempre più digitalizzata, risulta essenziale avere una conoscenza digitale sufficiente per essere consapevoli delle scelte che si prendono e dei rischi che si corrono ogni qualvolta si diffonde una foto o un contenuto in rete, o semplicemente ogni

volta che si manda una foto privata a qualcuno di propria conoscenza. Nell'attuale panorama digitale, il fenomeno del *revenge porn* si è esteso al rischioso e contorto mondo dei *deepfake*. Il *revenge porn*, in ogni sua declinazione, oltre a minare la *privacy* e la dignità delle persone coinvolte, ledendo il loro diritto all'immagine, rappresenta una minaccia alla nostra percezione della realtà.

La visione del filosofo Luciano Floridi, che nel 2019 definisce Internet come "*onlife*" per evidenziare la sfumatura sempre più sottile tra la vita *online* e *offline*, mette in luce la crescente difficoltà nel distinguere tra realtà e manipolazione della stessa. Questo contesto rende i *deepfake* visceralmente pericolosi, poiché sfidano la percezione della verità.

Pertanto, la sensibilizzazione sulla condivisione non consensuale di immagini altrui diventa imprescindibile per proteggere la società da possibili danni e alterazioni della verità. Il *revenge porn*, in particolare, rappresenta un grave abuso dell'immagine altrui che può causare profondi disagi emotivi e danni psicologici alla persona coinvolta.

Se si vuole trasformare la rete in una fonte affidabile e sicura, prevenendo il proliferare di azioni criminose, è quanto mai urgente diffondere una cultura digitale sin dalle scuole primarie, fornendo strumenti di formazione culturale per educare i cittadini a una corretta funzione dei *social network* e di Internet nella sua visione più globale. Occorre, quindi, imparare ed insegnare soprattutto a adottare un comportamento etico assumendosi le responsabilità delle proprie azioni.

Bibliografia e sitografia

Adamo G., *“L'inquadramento normativo del Revenge Porn: un illecito plurioffensivo”*, Diritto.it. Pubblicato il 21/01/2020. Disponibile su: <https://www.diritto.it/linquadrimento-normativo-del-revenge-porn-un-illecito-plurioffensivo/> (ultimo accesso il 6/06/2024)

Caso Tiziana Cantone, Wikipedia. Pubblicato il 17/01/2024. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Caso_Tiziana_Cantone (ultimo accesso il 2/06/2024)

Cesare Parodi, *“La tutela della persona nella realtà telematica: revenge porn e cyber stalking”*, Magistratura Indipendente. Pubblicato il 1/05/2024. Disponibile su: <https://www.magistraturaindipendente.it/la-tutela-della-persona-nella-realta-telematica-revenge-porn-e-cyberstalking.htm> (ultimo accesso il 27/05/2024)

Citron, Danielle K. Franks, Mary A. (2014), *“Criminalizing Revenge Porn”*, Wake Forest Law Review, vol. 49, pp. 345-391

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale. (2018). 3. P. 62-93. Disponibile su: https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Riv_Trim_3_2018.pdf#page=71 (ultimo accesso il 30/05/2024)

Elisabetta Ficco, *“Revenge porn tra tutela penale e irrimediabilità del danno: profili introduttivi, analisi normativa e criticità della prassi”*, Diritto.it. Pubblicato il 21/05/2024. Disponibile su: <https://www.diritto.it/revenge-porn-tra-tutela-penale-e-irrimediabilita-del-danno-profil-introductivi-analisi-normativa-e-le-criticita-della-prassi/> (ultimo accesso il 27/05/2024)

Federica Maria Rita Livelli, *“Deepfake e revenge porn, combatterli con la cultura digitale: ecco come”*, CyberSecurity360. Pubblicato il 08/02/2021. Disponibile su: <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/deepfake-e-revenge-porn-combatterli-con-la-cultura-digitale-ecco-come/> (ultimo accesso 3/06/2024)

Gian Marco Caletti, Kolis Summerer, *“Osservazioni in merito ai disegni di legge n.1076, n. 1134, n.1166 in tema di c.d. “Revenge porn”*, Senato della Repubblica, Commissione Giustizia, Palazzo Carpegna. Pubblicato il 3/07/2019.

Disponibile su: https://webtv.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_p_rcedure_commissione/files/000/015/501/CALETTI - INSIEME IN RETE.pdf (ultimo accesso il 21/05/2024)

Marco Martorana, Zakaria Sichi, *"Revenge porn: i primi provvedimenti a tutela delle potenziali vittime"*, Altalex. Pubblicato il 26/07/2022. Disponibile su: <https://www.altalex.com/documents/news/2022/07/26/revenge-porn-primi-provvedimenti-tutela-potenziali-vittime> (ultimo accesso 26/05/2024)

Michela D'Alonzo, *"La responsabilità degli Internet service provider: un auspicato intervento legislativo per tutelare le vittime di Revenge porn"*, Fatto&Diritto. Pubblicato il 31/12/2020. Disponibile su: <https://www.fattodiritto.it/la-responsabilita-degli-internet-service-provider-un-auspicato-intervento-legislativo-per-tutelare-le-vittime-di-revenge-porn/> (ultimo accesso il 29/05/2024)

Salvis Juribus, *"La diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti ex art. 612-ter il c.d. revenge porn"*. Disponibile su <http://www.salvisjuribus.it/la-diffusione-illecita-di-immagini-e-video-sessualmente-espliciti-ex-art-612-ter-il-c-d-revenge-porn/> (ultimo accesso il 26/05/2024)

Shigenori Matsui, *"The Criminalization of Revenge Porn in Japan"*, 24 WASH. INT'L L.J. 285 (2015). Disponibile su: <https://digitalcommons.law.uw.edu/wilj/vol24/iss2/11>

V. Ipsos e Save The Children, *Sessualità e Internet, "Comportamenti dei teenager italiani"*, 2010. Disponibile su: www.savethechildren.it

V. Legal and Constitutional Affairs Committee, *Phenomenon Colloquially Referred to as 'Revenge Porn'* (Commonwealth of Australia, 2016), p. 20